



Edizione di lunedì 27 Gennaio 2025

CASI OPERATIVI

Trattamento fiscale della liquidazione di un fondo pensione USA

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le nuove detrazioni per carichi di famiglia

di **Laura Mazzola**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

È davvero ammessa la scissione con scorporo a favore di beneficiaria esistente?

di **Ennio Vial**

LA LENTE SULLA RIFORMA

Nel reddito di lavoro autonomo le erogazioni liberali sono tassabili?

di **Luciano Sorgato**

IVA

Condizioni applicative della semplificazione prevista per i movimenti intracomunitari di beni a scopo di lavorazione

di **Marco Peirolo**

OSSERVATORIO IMPRESE E PROFESSIONI

Assolombarda ed Euroconference lanciano l'Osservatorio Imprese e Professioni

di **Simona D'Alessio - Giornalista**

Trattamento fiscale della liquidazione di un fondo pensione USA

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito

CASI d'USO AI della piattaforma EUROCONFERENCEinPRATICA

3 febbraio alle 11.00 - iscriviti subito >>



Un cittadino USA, fiscalmente residente in Italia, è deceduto nel 2024 lasciando per testamento erede universale il proprio coniuge, cittadina italiana e fiscalmente residente in Italia.

Il *de cuius* possedeva in USA un fondo pensione IRA (*Individual Retirement Account*) alimentato nel corso dell'attività lavorativa in USA da somme derivanti dal suo stipendio e dal datore di lavoro; le somme del fondo venivano investite dalla banca USA per realizzare un rendimento; il beneficiario del fondo pensione IRA, in caso di morte, era il coniuge.

Qualsiasi somma versata nel fondo IRA non è tassata fino al momento del prelievo.

Il coniuge italiano ha chiesto alla banca USA la liquidazione in unica soluzione del fondo IRA del *de cuius*. La banca USA ha chiuso la posizione IRA del *de cuius* ed ha aperto una posizione IRA individuale della stessa banca USA intestata al coniuge italiano beneficiario; successivamente la Citigroup USA ha bonificato la liquidazione, al netto della trattenuta per imposte americane, trasferendola in Italia su c/c del coniuge.

La banca USA, basandosi sui Regolamenti dell'*Internal Revenue Service* (IRS), ha trattenuto al coniuge italiano, una imposta pari al 30% trasferendo il netto.

Si chiede di conoscere:

- a) la somma liquidata è tassabile in Italia o in USA?
- b) se è tassabile in Italia è possibile il rimborso dell'imposta trattenuta in USA oppure è compensabile? È possibile la tassazione separata ex articolo 17, comma1, lettera a), Tuir?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

I “casi operativi” sono esclusi dall’abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le nuove detrazioni per carichi di famiglia

di Laura Mazzola

 Forum Web Fisco | Convegno di aggiornamento di mezza giornata

Novità 2025 e punto sulla riforma fiscale



Scopri di più

La L. 204/2024 (**Legge di bilancio per il 2025**), rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, tra le altre misure, contiene, al **comma 11**, alcune **disposizioni relative ai carichi di famiglia**.

Nel dettaglio, la disposizione modifica l'[articolo 12, Tuir](#), prevedendo:

- alla lettera a), n. 1), la modifica della lett. c), primo periodo, del comma 1, con il riconoscimento della **detrazione per carichi di famiglia**, spettante con riferimento ai figli a carico, **nella misura di 950 euro per ciascun figlio**, compresi figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, nonché per figli del coniuge deceduto e conviventi con il coniuge superstite, **di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata**, ai sensi dell'[articolo 3, L. 104/1992](#);
- alla lettera a), n. 2, la modifica della lett. d), primo periodo, del comma 1, limitando così ai soli **ascendenti conviventi con il contribuente** la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi, pari a **750 euro, per ciascun soggetto ripartendola pro-quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione**;
- alla lettera b), con l'inserimento del comma *2-bis*, **l'esclusione dalle detrazioni per familiari a carico dei contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo**, in relazione ai familiari residenti all'estero.

Ne consegue che le parti dell'[articolo 12, Tuir](#), risultano così modificate: “*Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:*

[...]

c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. [...];

d) **750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c).** [...].

[...]

2-bis. *Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero. [...]*".

Ne discende che **gli interventi sono volti a ridurre l'ambito applicativo delle detrazioni** con riferimento:

- all'**età dei figli a carico**, in quanto le detrazioni **spettano ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni**, se non disabili;
- agli **altri familiari a carico**, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli;
- ai **cittadini extracomunitari residenti con familiari all'estero**.

Vengono, pertanto, **abolite le detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili e per gli altri familiari non ascendenti**.

Inoltre, con il nuovo comma 2-bis, Tuir, è stabilito che le **detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano**:

- ai **contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo** (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
- **in relazione ai familiari residenti all'estero**.

Si rileva, infine, che le nuove disposizioni sono **entrate in vigore lo scorso 1.1.2025** e devono, quindi, ritenersi applicabili a decorrere dal presente periodo d'imposta, con effetti sui **modelli dichiarativi da presentare nell'anno 2026**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

È davvero ammessa la scissione con scorporo a favore di beneficiaria esistente?

di **Ennio Vial**

OneDay Master

Scissione scorporo e conferimento di azienda

Scopri di più

L'[articolo 2506.1 cod. civ.](#), in tema di **scissione mediante scorporo**, prevede che le **società beneficiarie** devono essere di **nuova costituzione**. La Massima dei Notai di Milano n. 209/2023, tuttavia, ha offerto una **interpretazione più libera**, ammettendo che le **beneficiarie possono anche essere preesistenti**.

Il legislatore della bozza sembrava recepire questo orientamento. Il comma 15-quater, aggiunto all'[articolo 173, Tuir](#), così come riportato nella bozza, infatti, prevedeva che “*In caso di scissione mediante scorporo di una società in altre preesistenti si applicano le disposizioni di cui al comma 10*”. La norma, in sostanza, prevedeva che, in caso di **scissione mediante scorporo a favore di una beneficiaria esistente**, torna applicabile la norma relativa alle **limitazioni relative al riporto delle perdite fiscali** e delle **posizioni affini** che, ovviamente, nella scissione mediante scorporo ordinaria **non hanno ragione di esistere**, atteso che si tratta di una **scissione di una società a vantaggio di beneficiarie neocostituite**.

La previsione non era di poco momento, in quanto ci permetteva di fare il **seguente ragionamento**: la norma civilistica esclude la scissione mediante scorporo a favore di società preesistenti, tuttavia **il legislatore fiscale le ammette**. Ebbene, non vi è ragione alcuna di ritenere che la **norma fiscale valga meno di quella civilistica**. La nuova previsione, pertanto, conferma a livello normativo il **principio sancito dai Notai di Milano**, elevando la massima al rango di legge.

Il nuovo comma 15 quater, pertanto, avrebbe modificato automaticamente l'[articolo 2506.1 cod. civ.](#), estendendo la **fattibilità della scissione mediante scorporo**, anche al caso delle beneficiarie già esistenti.

In sede di versione definitiva della norma, tuttavia, la previsione del comma 15 quater appena illustrata **sparisce integralmente**. Il definitivo comma 15 quater contiene la previsione per cui la cessione della beneficiaria di una scissione mediante scorporo usufruendo della pex **non costituisce operazione abusiva**.

Si pone, a questo punto, non senza qualche disagio, **l'esigenza di ridiscutere il tutto**.

Secondo una prima possibile chiave di lettura, si potrebbe ritenere che **il legislatore non voglia prendere posizione e lascia la risoluzione del problema al contribuente**.

Si potrebbe, quindi, tornare indietro nei nostri passi e, pur rettificando le osservazioni svolte in precedenza – secondo cui il legislatore avrebbe elevato a rango di norma la massima notarile – potremmo tuttavia sostenere che possiamo **fare affidamento sulla massima citata**.

Purtroppo, la questione non si risolve in modo così semplice e ciò per **due ordini di ragioni**:

- in primo luogo, ci sia consentito umilmente osservare come **una massima dovrebbe colmare un vuoto normativo**. Nel caso di specie, infatti, [l'articolo 2506.1 cod. civ.](#) appare inequivocabile nel prevedere che le **beneficiarie devo essere neo-costituite**;
- dobbiamo ricordare che **il comma 15 ter** prevede espressamente che, al caso della scissione mediante scorporo, **non si applica il comma 10, dell'articolo 173, Tuir**, ossia la previsione relativa al **test di vitalità e di patrimonio per il riporto delle perdite**.

Il secondo aspetto è quello che **ci crea più disagio**. Se ammettiamo la scissione mediante scorporo a favore di beneficiaria già esistente dobbiamo giungere a **due possibili conclusioni**.

Secondo una prima impostazione, potremmo ritenere che la **previsione contenuta nel comma 15 ter**, per cui il test delle perdite non viene operato, valga anche **nel caso in cui la beneficiaria sia già esistente**.

La **tesi appare inaccettabile** in quanto asistemica e poiché **aprirebbe al commercio delle bare fiscali**.

Dobbiamo cercare una **soluzione alternativa**. Possiamo, ad esempio, ritenere che **l'esonero dal test non opera in caso di scissione a favore di beneficiaria già esistente**. Anche questa soluzione presenta problemi. Infatti, vi sono **due interventi dell'interprete** che si pongono *contra legem*:

- in prima battuta, la **possibilità di implementare una siffatta scissione** che l'articolo 2506.1 cod. civ. **non sembra ammettere**;
- In secondo luogo, la **disapplicazione di una norma fiscale** oltremodo chiara. In sostanza, applicheremmo il comma 15 quater della bozza poi espunto nella versione finale.

Chi scrive invita a considerare **l'idea che forse la scissione mediante scorporo** a vantaggio di società esistente **possa non essere ammessa**. In questo modo si eviterebbe di "violentare" sia la norma civilistica che quella fiscale.

Questa nostra impostazione trova **una conferma**, anche se forse non del tutto decisiva nella



relazione illustrativa, ove si legge che **alla scissione mediante scorporo non trova applicazione** *“il comma 10 [dell’articolo 173 del Tuir], poiché la limitazione al riporto delle perdite e degli altri attributi fiscali nelle scissioni “classiche” presuppone che la beneficiaria sia già esistente, il che, in base al dato normativo civilistico, non sembra potersi verificare in caso di scissione mediante scorporo ex articolo 2506.1 c.c.”.*

L’indicazione non è di poco conto e, come segnalavamo in precedenza, mette l’interprete in una **situazione di evidente disagio**.

LA LENTE SULLA RIFORMA

Nel reddito di lavoro autonomo le erogazioni liberali sono tassabili?

di **Luciano Sorgato**

Seminario di specializzazione

Reddito di lavoro autonomo dopo la riforma fiscale

Scopri di più

L'[articolo 5, D.Lgs 192/2024](#) (Decreto lres/lrpef), nel recepire i relativi criteri direttivi della L. 111/2023 (Legge delega per la riforma fiscale), prevede il **concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo di tutte le somme ed i valori in genere** a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in **relazione all'esercizio dell'arte o della professione**, perseguendo, in tal modo, la **simmetria impositiva con il reddito di lavoro dipendente**, pure esso coordinato dal **criterio della "onnicomprensività"**.

Tuttavia, nella stesura delle **due formule normative** si rinviene una **divergenza letterale**, il cui peso specifico **merita di essere valutato**.

Per una migliore comprensione si riportano i **due testi di legge**:

- [articolo 51, comma 1, Tuir](#): *"Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro";*
- [articolo 54, Tuir](#), *"Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto stabilito nel presente articolo..."*

Dal confronto delle due norme, emerge come l'organizzazione testuale dell'articolo 51 includa l'inciso **"anche sotto forma di erogazioni liberali"**, invece **manca nel perimetro determinativo del reddito di lavoro autonomo**. Tale scostamento testuale ha fatto insorgere il dubbio che le erogazioni liberali a favore dei lavoratori autonomi **non assumano rilievo impositivo**. Il dubbio appare, però, essere agevolmente dissipabile, attraverso la **verifica se la latitudine impositiva dell'inciso costituito** "dalla differenza tra tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti", **possa conseguire delle modifiche dalla congiunzione con la locuzione "anche"** ("anche sotto forma di erogazioni liberali" inserita nel solo reddito di lavoro dipendente). In altri termini, se la portata propositiva del sintagma "a qualunque titolo

percepiti” possa assumere un prisma di significato più ampio attraverso l’unione con “anche”, oppure la sua **rilevanza semantica risulta già essere così generale da rimanere insensibile a qualsiasi integrazione letterale.**

Sul versante letterale, va innanzitutto sottolineato come la locuzione “anche” non prospetti un significato di solo **valore additivo** (di c.d. coordinata copulativa), ma anche di **congiunzione esemplificativa solo ausiliaria** della rivelazione dell’intento legislativo, già incapsulato nella frase principale. Nella **determinazione del reddito di lavoro dipendente**, come nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, l’inciso “*a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro o all’attività artistica o professionale*” è **già assorbente qualsiasi provenienza causale** (onerosa, gratuita) di **raccordo con ogni tipo di contratto sia tipico che atipico**, per cui l’unione con “anche” non è nella condizione di ampliare la portata degli effetti fiscali, ma solo di **rappresentarli con maggiore precisione/comprendimento.**

Proprio l’evoluzione storica della determinazione onnicomprensiva del reddito di lavoro dipendente appare **significativa in tal senso**. L’approdo ad una **tale latitudine di base imponibile** è stato perseguito legislativamente attraverso **una progressiva sostituzione di termini** specificamente selezionati.

Originariamente, l’[articolo 48, D.P.R. 597/1973](#) testualmente recitava: “*Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi ed emolumenti percepiti nel periodo d’imposta in dipendenza del lavoro prestato*”.

Con l’entrata in vigore del Tuir, l’[articolo 48](#) venne **reformulato con il diverso snodo letterale**: “*Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta in dipendenza del rapporto di lavoro*”. E, infine, l’[articolo 51, Tuir](#), nella sua vigente versione letterale, già sopra esposta, dispone: “*Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro*”.

Proprio la modifica dell’inciso “*in dipendenza del rapporto di lavoro*” con “*in relazione al rapporto di lavoro*”, ha consentito di conseguire un **generale effetto espansivo della base imponibile**, rendendo sufficiente un raccordo di **mera occasione delle somme e dei valori in genere** con l’occupazione lavorativa, senza la necessità del **riscontro di una giustificazione causale** con le incombenze contrattuali. Nel reddito di lavoro dipendente, quindi, l’inciso “*anche sotto forma di erogazioni liberali*” non è in alcun modo in grado di **interferire con una qualsiasi ulteriore addizione di effetti fiscali** nel perimetro della base imponibile già tracciato dalla generale espressione “*a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro*”, per cui esso si derubrica a **semplice rafforzativo di specificazione**. Anche se mancante, quindi, esso **non influirebbe nella determinazione della busta paga imponibile del dipendente** come, quindi, **non influisce la sua mancata previsione testuale** nella determinazione quantitativa del reddito di **lavoro autonomo dell’esercente l’arte o professione.**

Nel reddito di lavoro autonomo, quindi, in virtù delle individuate e tassative esclusioni,



rimangono fiscalmente **rilevanti tutte le liberalità beneficate dal professionista/artista** nell'esercizio della relativa attività e tale generalizzata inclusione **rende persino più ampia la base imponibile del reddito di lavoro autonomo** rispetto alla busta paga imponibile del lavoratore dipendente, dal momento che nei confronti di quest'ultimo **non concorrono a formargli il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente d'importo non superiore** (nella misura prevista a regime) **nel periodo d'imposta a 258,23**. La mancata previsione di tale esclusione comporta che, nei confronti del lavoratore autonomo verranno, [come già rappresentato in altro scritto su ECnew](#), a riassumere rilevanza di effetti fiscali **anche le tradizionali liberalità natalizie** (panettoni e simili). **Solo il legislatore può rimediare a tale difformità** di rilevanza di effetti fiscali, non l'interprete.

Condizioni applicative della semplificazione prevista per i movimenti intracomunitari di beni a scopo di lavorazione

di **Marco Peirola**

Master di specializzazione

Laboratorio IVA 2025

Scopri di più

Per i **trasferimenti intracomunitari di beni a scopo di lavorazione** si pone il problema di stabilire se il soggetto passivo italiano sia **tenuto ad identificarsi ai fini Iva** nello Stato UE del terzista.

L'articolo 17, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, considera **assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso** il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un **bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato UE**. In particolare, costituisce "trasferimento a destinazione di un altro Stato UE" **qualsiasi trasporto/spedizione di un bene mobile materiale** effettuato dal soggetto passivo o per suo conto, fuori dal territorio dello Stato UE in cui si trova il bene, ma nella UE, **per le esigenze della sua impresa**.

La lett. f), del successivo par. 2, dell'articolo 17, della Direttiva n. 2006/112/CE, stabilisce che **non si considera "trasferimento a destinazione di un altro Stato UE"** il trasporto/spedizione di un bene ai fini della prestazione di un servizio **resa al soggetto passivo** e avente per oggetto i lavori riguardanti il bene materialmente eseguiti nel territorio dello Stato UE di arrivo del trasporto/spedizione del bene, qualora il bene, al termine dei lavori, sia **rispedito al soggetto passivo nello Stato UE** a partire dal quale **era stato inizialmente trasportato/spedito**.

Nella disciplina Iva italiana, in linea con l'articolo 17, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, l'articolo 41, comma 2, lett. c), D.L. 331/1993, dispone che è **assimilato ad una cessione a titolo oneroso** l'invio di beni nel territorio di altro Stato UE, mediante trasporto/spedizione **a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato**, o da terzi per suo conto, in base ad un **titolo diverso** da quelli indicati nel **successivo comma 3, di beni ivi esistenti**.

Prima della modifica operata dall'[articolo 13, comma 1, lett. b\), L. 115/2015](#) (Legge europea 2014), l'[articolo 41, comma 3, D.L. 331/1993](#), escludeva dall'assimilazione, ai fini che qui interessano, i **beni inviati in altro Stato UE per essere lavorati**.

A differenza della corrispondente disposizione comunitaria, l'equiparazione alle **cessioni a titolo oneroso** era esclusa in funzione della **mera finalità dell'invio dei beni in altro Stato UE**,

vale a dire la lavorazione, indipendentemente dalla successiva destinazione dei beni lavorati che, quindi, **non dovevano necessariamente ritornare al soggetto passivo in Italia.**

La Corte di giustizia UE, con la sentenza relativa alle **cause riunite C-606/12 e C-607/12** del 6.3.2014, ha dichiarato l'**illegittimità** dell'[articolo 41, comma 3, D.L. 331/1993](#), in quanto in contrasto con l'articolo 17, par. 2, lett. f), Direttiva n. 2006/112/CE.

A seguito dell'intervento della Legge europea 2014, **l'assimilazione non opera per i beni inviati in altro Stato UE** a scopo di lavorazione se i beni, al termine della prestazione, sono **trasportati/spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato.**

In sintesi, quando non trova applicazione la semplificazione, il soggetto passivo italiano è **tenuto ad identificarsi ai fini Iva nello Stato UE del terzista** per rilevare il corrispondente **acquisto intracomunitario**, imponibile ai sensi dell'articolo 21, Direttiva n. 2006/112/CE.

Nella prospettiva italiana, invece, l'invio dei beni in conto lavoro dà luogo alla corrispondente cessione intracomunitaria, da fatturare in **regime di non imponibilità** ex [articolo 41, comma 2, lett. c\), D.L. 331/1993](#), con **base imponibile** costituita, ai sensi dell'[articolo 43, comma 4, D.L. 331/1993](#), dal **prezzo di acquisto** o, in mancanza, dal **prezzo di costo** dei beni o di beni simili, determinati nel momento di effettuazione dell'operazione.

Come si evince dall'articolo 17, par. 3, Direttiva n. 2006/112/CE, qualora una delle condizioni in base alle quali opera la semplificazione **non sia più soddisfatta**, il bene si considera trasferito a destinazione dello Stato UE del terzista e, in questo caso, il trasferimento ha luogo **nel momento in cui la condizione cessa di essere integrata.**

Per esempio, nel caso in cui siano inviati dall'Italia in un altro Stato UE per lavorazione beni destinati ad essere restituiti al committente in Italia, ma i beni, successivamente all'intervenuta lavorazione, sono inviati in altro Stato UE o in uno Stato extra-UE, oppure sono ceduti nello Stato UE in cui sono state eseguite le anzidette prestazioni, l'originario trasferimento dei **beni non soggetto ad Iva** viene a concretizzare "**ex post**" una **cessione intracomunitaria non imponibile** in Italia, con il conseguente obbligo di **osservare gli adempimenti sopra descritti.**

È dato osservare che esistono Stati UE, come la **Romania**, per i quali la semplificazione prevista per i movimenti intracomunitari di beni a scopo di lavorazione soggiace alla condizione che il soggetto passivo trasferente **non sia identificato ai fini Iva al loro interno**, cioè nello Stato UE in cui **i beni sono inviati per essere lavorati.**

Nel caso, per esempio, della Romania, una volta che il soggetto passivo italiano ha aperto una posizione Iva "*in loco*" – **indispensabile per rilevare l'acquisto intracomunitario** dei beni che, al termine della lavorazione, non siano rispediti al soggetto passivo in Italia – la semplificazione **non può più essere applicata**, in particolare neppure per i beni che, dopo la lavorazione, siano trasportati/spediti in Italia.



In sostanza, a seguito dell'identificazione Iva in Romania, **tutti i trasferimenti di beni a scopo di lavorazione** danno luogo ad un acquisto intracomunitario imponibile in Romania, sicché la posizione Iva rumena del soggetto passivo italiano è tenuta ad emettere un'**autofattura** in cui figuri, come fornitore, la partita Iva italiana del soggetto passivo e, come cliente, il codice identificativo Iva rumeno del soggetto passivo stesso.

C'è, quindi, da chiedersi se tale risultato, dipendendo da una condizione non prevista dalla Direttiva n. 2006/112/CE, sia **compatibile con la disciplina comunitaria di riferimento**.

Assolombarda ed Euroconference lanciano l'Osservatorio Imprese e Professioni

di **Simona D'Alessio** - Giornalista

Nascerà, con l'avvio del 2025, l'**Osservatorio Imprese e Professioni** per l'analisi e l'approfondimento dei principali temi d'attualità fiscale, a beneficio di imprese e professionisti, frutto dell'intesa firmata lo scorso 18 dicembre tra Euroconference e Assolombarda: l'iniziativa consisterà nella realizzazione di una rubrica mensile editoriale digitale che comparirà sulla piattaforma «Euroconference News», già punto di riferimento dell'informazione sulle novità tributarie del nostro Paese. In prima istanza, i due organismi collaboreranno per la stesura di un piano editoriale, che potrà includere delle ricognizioni su argomenti d'interesse per lo scenario imprenditoriale locale, o nazionale, nonché proposte normative o di semplificazione amministrativa, contributi tecnico-autorali su specifiche tematiche fiscali, ma anche la realizzazione di editoriali, «video – pillole», oppure «video – interviste», effettuati da professionisti esperti in campo tributario individuati da Assolombarda.

*«L'obiettivo della nuova rubrica è quello di stimolare un confronto costruttivo di opinioni tra diversi studiosi della materia, professionisti e fiscalisti d'impresa, per definire unitariamente strategie e priorità finalizzate a promuovere proposte per incoraggiare nuovi interventi normativi coerenti con lo sviluppo del mondo produttivo – ha dichiarato il Direttore Generale di Assolombarda, **Alessandro Scarabelli** -. Le frequenti modifiche legislative, infatti, incidono significativamente sulla vita e sull'operatività delle imprese e, per questo, c'è un urgente bisogno di formulare soluzioni condivise tese a ridurre la crescente complessità e a consentire, quindi, alle aziende di operare all'interno di un contesto economico costituito da regole chiare, semplici e durature».*

Per il General Manager BU Professional Solutions di TeamSystem e Amministratore Delegato di Euroconference **Giuseppe Busacca**, la collaborazione fra due «*realità di eccellenza ci permetterà di offrire un contributo significativo al panorama professionale e delle aziende*». E, dunque, ha spiegato, partirà quest'anno «*un percorso congiunto per realizzare iniziative editoriali innovative e momenti di approfondimento di alto livello*».

Gli elaborati che vedranno la luce nel quadro dell'attività dell'Osservatorio saranno divulgati anche attraverso la newsletter e i canali social di Assolombarda e di Euroconference. Fra i punti dell'accordo c'è, poi, la possibilità di organizzare incontri e convegni congiunti sulle novità fiscali, vista anche la complementarità del «network» attivato e dei contenuti della proposta formativa che i due organismi sono in grado di erogare; il calendario, gli argomenti da trattare e i relatori che prenderanno parte agli eventi, viene precisato nel documento, verranno concordati separatamente tra le parti.

Il *group marketing, Institutional Relations and Communication Director* di TeamSystem **Daniele Lombardo** ha sottolineato il valore della *partnership* con Assolombarda, definendola «*un ulteriore rafforzamento delle relazioni istituzionali tra due realtà che condividono la stessa visione: supportare le imprese e i professionisti nel loro cammino di crescita e innovazione. Il nostro impegno è orientato a costruire un sistema che generi sempre maggiore competitività attraverso l'interazione tra la tecnologia ed il valore umano di competenze e relazioni.*», ha aggiunto.

La collaborazione, nel frattempo, ha consentito di promuovere il convegno che si terrà **lunedì 3 febbraio**, dalle ore 10 alle 13, sulle disposizioni della **Legge di Bilancio 2025** riguardanti i lavoratori dipendenti e il *welfare* aziendale: dopo i saluti dell'amministratore delegato di Euroconference Giuseppe Busacca, seguiranno gli interventi di Domenico Miscioscia (direttore Area Politiche discali di Assolombarda), Marta Castelli (Area Politiche fiscali di Assolombarda), Valeria Innocenti (direttore Area Lavoro e previdenza di Assolombarda), Enrico Carnevale Miino (Area Lavoro e previdenza di Assolombarda), Sandro Cerato (dottore Commercialista, revisore Contabile e pubblicista, direttore Scientifico Centro studi tributari di Euroconference).

L'evento, gratuito ed esclusivamente in presenza a Milano (presso l'*Auditorium* Giorgio Squinzi di Assolombarda, in via Pantano, 9), moderato da Guido Marzorati (Direttore settore Fisco e Diritto d'impresa di Assolombarda), consentirà ai partecipanti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro di ricevere 3 crediti formativi (è possibile accreditarsi cliccando al seguente [link](#)).

 **Euroconference**
Centro Studi Lavoro e Previdenza
in collaborazione con

 **ASSOLOMBARDA**

EVENTO GRATUITO
LAVORO DIPENDENTE E WELFARE: LE NOVITÀ 2025
Milano • 3 febbraio | [Scopri di più >](#)

